



## Tribunale di Ferrara

Il presidente del tribunale

Prov. 33/2020

Visto il decreto n. 31/ 2020 con il quale sono state indicate linee guida per la trattazione dei processi civili dal 18 marzo sino al 15 aprile 2020;

vista la nota inviata il 19 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara a nome degli iscritti;

ritenuto condivisibili le ragioni esposte con particolare riguardo al timore di numerosi avvocati di raggiungere lo studio professione nel periodo di attuale emergenza sanitaria e alla difficoltà di svolgere attività in via telematica dalla propria abitazione;

ritenuta altresì condivisibile la soluzione proposta mediante la quale lo svolgimento della udienza telematica o "cartolare" dovrebbe avvenire su iniziativa (congiunta) dalle parti anziché su sollecitazione del giudice;

ritenuto quindi di dover modificare il decreto 31/2020 nel senso che, in relazione alle cause o ai procedimenti sospesi ex art. 83, 1° comma del decreto legge 18 marzo 2020 n. 18 e con udienze fissate nel periodo compreso dal 18 marzo al 15 aprile 2020, la trattazione con le modalità di cui all'art. 83, comma 7 lett. h) del decreto 18/2020 avverrà solo previa presentazione congiunta di istanza di tutte le parti costituite almeno due giorni prima la data di udienza;

\*\*\*

rilevato che l'art. 83, comma 5 del ripetuto decreto prevede che "*nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa*", il capo dell'ufficio giudiziario può adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h);

ravvisata l'opportunità di integrare il precedente decreto con la possibilità di svolgere la trattazione cartolare di cui alla lett. h) in relazione alle udienze delle cause e dei procedimenti non sospesi;

ritenuto altresì opportuno -in considerazione delle molteplici difficoltà rappresentate dal Presidente del COA nella nota già menzionata- che anche la trattazione telematica dei processi non sospesi avvenga previa interlocuzione con i difensori delle parti costituite;

che l'ultimo capoverso del precedente decreto va quindi modificato nei termini seguenti "viene demandato al singolo giudice il compito di valutare, anche previo

interpello dei difensori delle parti costituite, se le udienze delle cause e dei procedimenti non rientranti nella sospensione legale possano o meno essere trattate mediante collegamento da remoto ovvero mediante scambio e deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 83, comma 7 lett. f) e h) del decreto legge 17 marzo 2002 n. 18”;

\*\*\*

ravvisata infine la necessità di fornire le seguenti precisazioni in merito alla trattazione delle “*cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*” rientranti nella categoria dei procedimenti per i quali non vale la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile (cfr. il 3° comma lett. a dell'art. 83 del citato decreto);

rilevato che, in considerazione della non chiara ed (apparentemente onnicomprensiva) lettera della legge, si è proceduto sino a questo momento a rinviare d'ufficio i procedimenti relativi alle separazioni consensuali e ai divorzi congiunti nonché ad interpellare per le vie brevi i difensori delle parti costituite negli altri procedimenti relativi alla materia della “famiglia” al fine di acquisire la disponibilità ad un rinvio;

che l'interpretazione restrittiva della norma fornita da numerosi capi di uffici giudiziari e l'aggravamento della situazione di emergenza epidemiologica suggeriscono di operare un generale rinvio di tutti i procedimenti salvo espressa richiesta della parte interessata all'adozione di provvedimenti urgenti;

che verranno quindi rinviati, oltre ai procedimenti instaurati su ricorso congiunto, anche quelli di separazione e divorzio giudiziali, quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 ter e 337 quinquies c.c. nonché quelli relativi alle modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio con udienze ricomprese dalla data odierna sino al 15 aprile 2020 salvo che vengano tempestivamente rappresentati da almeno una delle parti uno stato di bisogno o altra situazione gravemente pregiudizievole che richiedano l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti;

### **P.Q.M.**

Modifica ed integra nei termini di cui in parte motiva le linee guida relative alle modalità di trattazione dei processi civili dal 18 marzo sino al 15 aprile 2020.

Manda alla segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al presidente della Corte di Appello di Bologna, a tutti i giudici togati ed onorari del settore civile nonché ai responsabili delle cancellerie.

Manda altresì per l'immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara affinché provveda alla diramazione agli iscritti.

Ferrara, 20 marzo 2020

il presidente del tribunale  
Stefano Scati

FIRMATO DIGITALMENTE